

# LE NUOVE DEFINIZIONI ALLA LUCE DEL D.LGS.205 DEL 2010

Con l'introduzione del d.lgs. 205 del 2010 viene riscritto l'art. 183 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che modifica/aggiunge/abroga alcune definizioni del precedente testo ■ **Avv. DANIELE CARISSIMI**<sup>9</sup>

In primo luogo cambia la definizione di "rifiuto", il quale viene considerato come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

Non è più presente, pertanto, il riferimento all'"allegato A alla parte quarta del presente decreto" e vale a dire all'elenco del Catalogo Europeo dei Rifiuti (c.d. Codici CER). La nozione di rifiuto quindi prescinde anche formalmente da tale elenco nonostante non avesse – tale allegato – mai contribuito ad assicurare valido aiuto.

Compare invece la specificazione di "rifiuto pericoloso" il quale è identificato come tale quando presenta una delle caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Codice dell'Ambiente.

Tale definizione - riportata inoltre all'art. 184, 4 co. del d.lgs. 152/2006 –perde – rispetto al vecchio art. 184, 4 co. il riferimento agli allegati D – risultando pertanto anche tale definizione disancorata dal riferimento ai codici CER – G e H, elencanti le categorie o i tipi di rifiuti pericolosi, che vengono abrogati dall'art. 39 del d.lgs. 205/2010. Tale modifica incide sensibilmente sull'identificazione del rifiuto pericoloso che rimane quindi relazionabile al solo Allegato I alla parte quarta, nonché sulle operazioni che si possono fare sullo stesso. Si rileva, al riguardo, il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 il quale – coerentemente con la modifica riportata – non vieta più la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G, bensì impone il divieto di miscelare "rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità", con ciò spostando l'attenzione all'allegato I, unico parametro di riferimento per l'identificazione dei rifiuti pericolosi.

Anche la nozione di produttore presenta due modifiche - non sostanziali invero - ma rilevanti.

In primo luogo, si rileva che la normativa italiana si adegua a quella europea sostituendo "la persona la cui attività ha prodotto rifiuti" con "il soggetto la cui attività produce rifiuti".

Inoltre tale definizione viene disgiunta per l'effetto della sostituzione della precedente "e" con la disgiunzione "o", da quella di "chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti".

Non è di poco conto, inoltre, l'inserimento della definizione del "produttore del pro-

dotto" inteso come "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti".

Tale definizione, così come riportata, sembra, a chi scrive, utile a meglio definire i confini con la diversa - e anch'essa modificata - definizione di sottoprodotto. Il Legislatore, infatti, pare porre l'attenzione sulla scelta produttiva del soggetto, tale per cui ci si troverà di fronte ad un prodotto qualora lo stesso sia l'esito di una deliberata scelta del produttore, mentre si dovrà considerare sottoprodotto "la sostanza o l'oggetto originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto" (cfr. art. 184 – bis, lett. a).

La nozione di sottoprodotto, inoltre, sottostà ad altre condizioni per essere definito come tale, così come riportate all'art. 184-bis, e vale a dire:

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. [...]

Con l'introduzione di tale nuovo articolo

l'ordinamento italiano si conforma così a quello europeo. La precedente nozione di sottoprodotto, infatti - prevista dall'art. 183, lett. p - forniva un'interpretazione più restrittiva dello stesso, richiedendo ai fini della sussistenza del sottoprodotto, ulteriori specificazioni e vale a dire:

- che il loro impiego fosse certo sin dalla fase della produzione. Ciò comporta che il produttore del sottoprodotto doveva dimostrare sin dal momento della produzione dello stesso di volerlo reimpiegare nel "corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito";

- che il loro impiego fosse integrale. I residui dovevano essere nella loro totalità destinati ad un successivo riutilizzo;

- che avessero un valore economico di mercato, facendo così assurgere a condizione essenziale ciò che in realtà costituisce "prova" del legale riutilizzo del sottoprodotto stesso.

Definizione controversa, invece, è quella di "detentore" il quale viene considerato

come "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso".

Il Legislatore, in questa occasione pare confondere le nozioni di detenzione e di possesso, le quali differiscono nel loro elemento soggettivo che, nel caso del "possessione" prevede la coscienza di utilizzare il bene come se fosse il proprio - *c.d. animus possidendi*. Se così fosse tuttavia si dovrebbe escludere dalla definizione quelle categorie - quali i trasportatori - che non avranno mai il possesso dei rifiuti bensì la semplice detenzione. Non si ritiene però che questa possa essere la *ratio legis* che subisce pertanto solo la "svista" di un Legislatore affrettato.

Assurgono a rango di soggetti protagonisti nella gestione dei rifiuti anche l'intermediario e il commerciante che vengono così definiti:

- "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

- "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

Si ricorda, peraltro, che con la pubblicazione, sulla GURI del 18 febbraio 2011, della Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo Gestori ambientali del 19-01-2011, prot. n° 01/Albo/CN, finalmente è stata resa operativa la categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, relativa a tali soggetti che dunque diventano a tutti gli effetti gestori "responsabili" dei rifiuti. Vengono inoltre nuovamente definite le operazioni di gestione dei rifiuti. Nello specifico si rileva che:

- Le definizioni di "recupero" e "smaltimento" sono state in parte riviste e rimandano alle operazioni elencate negli Allegati alla parte IV, C e D, con la precisazione che tali elenchi non sono esaustivi;

- Viene ridefinita la nozione di "raccolta differenziata", la quale, in linea con la normativa comunitaria, perde il riferimento esclusivo ai rifiuti urbani;

- Vengono inserite nuove operazioni necessarie per una corretta gestione dei rifiuti e segnatamente:

- "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

- "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione origina-



www.ambientelegale.it  
info@ambientelegale.it  
Tel: +39 0744 400738

ria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Tali operazioni andranno lette alla luce dell'art. 179 il quale stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, elencando le operazioni citate in ordine gerarchico sulla base di una priorità rappresentata dalla "migliore opzione ambientale".

Cambia anche il "deposito temporaneo". In luogo del precedente divieto di porre in deposito temporaneo rifiuti contenenti determinate sostanze pericolose (PCB, PCT, policlorodibenzodiossine, ecc.) nella misura di determinate concentrazioni si richiama l'esigenza di garantire il rispetto delle norme tecniche per lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004. Viene inoltre aumentata la quantità limite del deposito che ad oggi diventa di 30 metri cubi.

Infine si segnalano due rilevanti abrogazioni:

1. "luogo di produzione dei rifiuti" che costituiva uno degli elementi definitori del deposito temporaneo

2. "Materia Prima Secondaria". Alla luce di tale rilevante modifica pertanto scompare dal codice il riferimento alle MPS, preferendo il Legislatore indicare il momento in cui un rifiuto cessa di essere tale (art. 184-ter).

*Ictu oculi*, dal confronto della "vecchia" definizione di MPS e del nuovo art. 184-ter si rileva come, anche in questo caso, l'ordinamento italiano ha nel passato preferito un approccio più severo e garantista della nozione di rifiuto rispetto all'ordinamento comunitario.

In sostanza, alla luce delle modifiche apportate, oggi invece assistiamo ad un abbassamento (*rectius*: adeguamento) del livello di tutela con un approccio che strizza l'occhio alle imprese le quali:

- Possono svolgere attività di gestione del rifiuto che non necessitano di autorizzazione quali la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio, idonee peraltro a far cessare

la qualifica di rifiuto stessa;

- Godono di una maggiore libertà nella gestione dei sottoprodotti
- Non sono vincolati, in ordine alle attività di recupero ai limiti di provenienza, tipologia, ecc. onde poter generare MPS, ma possono far cessare la qualifica di rifiuto tutte le volte che è che lo stesso "stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:  
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;  
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;  
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana". 

°AMBIENTE LEGALE SRL